

CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA COMPILAZIONE E L'INOLTRO DELLA DOMANDA E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE , MEDIANTE IL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE, PER L'ATTUAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

L'anno 2012, il giorno del mese di presso la sede municipale del Comune di CASORATE SEMPIONE sito in Via A. De Amicis n.7

TRA

Il Comune di Casorate Sempione P.IVA 00341710127 nella persona del nato ail domiciliato per la carica presso la sede comunale, di seguito nominato Comune, in esecuzione dell'atto deliberativo di G.C. n. del

E

La SACIP S.R.L. Studio Associato di Consulenza per Imprese e Privati con sede operativa in Gallarate, Piazza Giovanni XXII n.8, C.A.P. 21013, Codice Fiscale e Partita IVA 03066960984, Tel e Fax 0331.798666, e-mail: gallarate@sacip.net nella persona del suo Amministratore Delegato il sig. Ugo Lux nato a Foggia il 24/08/1946 e residente nel Comune di Gallarate (VA) in Via Cesare Cantù n.3, Codice Fiscale LXUGUO46M24D643W, convenzionata con il CAF CISAL SRL con sede a Roma in Via Plinio n. 21 C.A.P. 00193, Codice Fiscale e Partita IVA 04405721004 e i cui dipendenti sono associati al sindacato promotore del CAF CISAL (in seguito denominata SACIP).

PREMESSO

- che con Regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di seguito nominato Regolamento;
- che con Delibera di Giunta regionale del 19 marzo 2004 n. 16.805 e successive modificazioni (Dgr n.19638 del 26/11/2004) è stato approvato lo Schema di bando tipo per assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella Regione Lombardia e della Modulistica per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come previsto dall'art.7, comma 6 del Regolamento regionale del 10 febbraio 2004 n. 1;
- che la presente Convenzione verrà applicata al bando pubblico comunale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, nonché le procedure conseguenti;
- che il Regolamento stabilisce:
 - all'art. 3 comma 1 che *Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di erp, sono stabiliti uno specifico Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e uno specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) (...);*

- all'art. 3 comma 2 (...) *la Regione predisporre e mette a disposizione dei comuni, delle ALER, dei CAAF e degli altri soggetti convenzionati un'apposita procedura informatica per il caricamento delle domande e la formazione della graduatoria (...);*
- all'art. 7 comma 3 *Il richiedente (...) deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi del d.p.r. 445/2000;*
- all'art. 7 comma 4 *La domanda è inserita, a cura del comune, nel sistema informatico della Regione, che provvede alla attribuzione dell'ISBARC e dell'ISBARC/R di cui all'articolo 10, ai fini dell'inserimento nella graduatoria dei Comuni interessati. I comuni o i soggetti convenzionati assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante;*
- all'art. 12 comma 1 *I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF, delle ALER e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per l'assistenza ai richiedenti della compilazione ed inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale. Le attestazioni ISEE-erp possono essere rilasciate dai soggetti di cui sopra;*

Tutto ciò premesso e confermato, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra le parti sottoscritte, come sopra costituite e rappresentate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto e Competenze

1. Il Comune affida alla SACIP in via esclusiva lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini nella compilazione e l'inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale, più precisamente:
 - servizio d'informazione circa le modalità di presentazione delle domande;
 - assistenza alla compilazione delle domande e delle dichiarazioni sostitutive e ricezione delle domande, secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia e del Comune, per consentire ai richiedenti in sedi e orari già concordati, un servizio nell'interesse dei cittadini;
 - rilascio al richiedente, o a suo delegato, della ricevuta di presentazione della domanda e di copia della domanda e delle dichiarazioni sottoscritte, nonché un documento riportante l'esito conseguito (l'ISBARC/R); il concorrente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, può rivolgersi in ogni momento ai soggetti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare.
2. La SACIP potrà raccogliere le domande entro la data di chiusura del bando, indetto dall'Amministrazione comunale ed inoltrare le domande, ricevute nei termini di cui al punto precedente, attraverso la procedura informatica entro il termine di 10 giorni successivi alla chiusura del bando.
3. Dopo il completamento dell'inserimento delle domande nella procedura informatica e la pubblicazione della graduatoria, il la SACIP, provvederà, su indicazione

dell'Amministrazione comunale, alla loro eventuale modifica a seguito di ricorso amministrativo o di rinnovo e degli adempimenti conseguenti al prosieguo della procedura.

4. La SACIP dichiara di avere le risorse di personale, mezzi e attrezzature adeguati per l'esecuzione della prestazione.

5. La SACIP si impegna alla trasmissione tempestiva all'Amministrazione comunale delle domande e delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai richiedenti e delle relative elaborazioni, con apposizione della firma del responsabile o delegato.

6. La SACIP dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione che venga a conoscenza in adempimento dell'attività di cui alla presente convenzione. La stessa è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione fino alla trasmissione al Comune, ai sensi del d.lgs. 196/2003.

ART. 2

Impegno del Comune

Il Comune si impegna a diffondere, a mezzo stampa e mediante l'affissione di manifesti, una puntuale informazione ai cittadini circa le modalità di accesso alla domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, indicando la sede operativa di cui all'art.1.

ART. 3

Trattamento dei Dati Personali

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni del d.lgs. 196/2003, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni sottoscritte, la SACIP dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione e i dati documentali potranno essere trasmessi al Comune, alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste dal d.lgs. 196/2003 e dalla presente Convenzione.

ART. 4

Presenza sul Territorio

La SACIP opererà avvalendosi di proprio personale presso la sede municipale del Comune di Casorate Sempione, in giorni ed orari da stabilire.

ART. 5

Competenze e responsabilità dei procedimenti convenzionati

Per i procedimenti oggetto della presente convenzione è responsabile il sig. Lux Bruno. Le attività di accettazione e identificazione delle domande, nonché di assistenza alla stesura della domanda, sono svolte dal funzionario di ciò incaricato e giusto incarico autorizzato alla sottoscrizione della ricezione della domanda e altri compiti pertinenti.

ART. 6

Responsabilità e Copertura dei Danni

La SACIP, attraverso apposita polizza assicurativa stipulata dal CAF CISAL SRL, che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

ART. 7

Compensi

Il Comune riconosce alla SACIP **€ 20 + IVA 21%** per ogni pratica elaborata e trasmessa.

Il pagamento è inteso a consuntivo per ogni effettiva domanda prodotta all'Amministrazione Comunale.

Il pagamento del compenso avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o documento equipollente debitamente vistato dal responsabile del Servizio, presentato alla scadenza del bando.

ART. 8

Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e sino al 31/03/2012, salvo disdetta scritta presentata da una delle parti contraenti da inviarsi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con un preavviso di 30 giorni. La presente convenzione potrà essere rinnovata previa adozione di apposito atto da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 9

Controversie

Il foro competente per le eventuali controversie sarà quello del Comune e di conseguenza il Foro di Busto Arsizio.

La SACIP dovrà eleggere domicilio legale nell'ambito del Foro stesso.

ART. 10

Adempimenti Fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131/1986.

Per l'Amministrazione Comunale:

.....

Per SACIP S.R.L.: _____